



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ

Allegato "B" alla
Determinazione n. 489/ES del 07.07.2011

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, RITIRO E
SMALTIMENTO DI ARREDI SCOLASTICI
DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Finalità
Articolo 3.	Importo dell'appalto
Articolo 4.	DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Articolo 5.	Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 6.	Modalità di pagamento
Articolo 7.	Descrizione della fornitura
Articolo 8.	Modalità di effettuazione della fornitura
Articolo 9.	Termini di consegna
Articolo 10.	Ritiro arredi da dismettere
Articolo 11.	Affidamento dell'incarico - Stipula del contratto
Articolo 12.	Garanzia provvisoria e definitiva
Articolo 13.	Obblighi dell'appaltatore
Articolo 14.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 15.	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 16.	Responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione antinfortunistica e danni
Articolo 17.	Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore
Articolo 18.	Collaudo delle forniture
Articolo 19.	Garanzia e servizio di manutenzione
Articolo 20.	Fornitura dei pezzi di ricambio
Articolo 21.	Revisione dei prezzi
Articolo 22.	Subappalto e divieto di cessione del contratto
Articolo 23.	Penalità – risoluzione
Articolo 24.	Recesso
Articolo 25.	Documenti vincolanti

Articolo 26	Spese
Articolo 27	Trattamento dei dati
Articolo 28.	Responsabile del procedimento
Articolo 29	Foro competente
Articolo 30.	Rinvio

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina le modalità di fornitura, posa in opera, ritiro e smaltimento di arredi scolastici dismessi (uffici e aule), a basso impatto ambientale da destinare agli istituti superiori di secondo grado della Provincia di Carbonia Iglesias, con consegne ripartite nell'arco temporale di dodici mesi che decorrono dalla data di ricevimento del primo ordine dopo la stipulazione del contratto.

Le sedi degli istituti scolastici ove dovranno essere consegnati gli arredi sono dislocate nel territorio della Provincia e precisamente in Carbonia, Carloforte, Iglesias, Portoscuso, Santadi, Sant'Antioco e Villamassargia. L'esatta collocazione sarà indicata di volta in volta con formali ordini trasmessi via fax o e-mail da parte del Responsabile del Procedimento ad avvenuta aggiudicazione.

Trova applicazione l'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, pertanto, è stato redatto il DUVRI, Allegato F della Determinazione 489/ES del 07.07.2011 per farne parte integrante e sostanziale. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità attuative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.

Procedura aperta di cui agli artt. 54, 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006.

Tale procedura è identificata con il codice CIG [29592534D3] CPV [39162100-6] ai sensi della Legge n. 136/2010, e il Codice CUP [C89E11000960003] ai sensi della Legge n. 3/2003.

Per quanto attiene le specifiche tecniche dei beni da fornire, si rimanda all'art. 7 del presente capitolato e all'Allegato 2.

Art. 2 - Finalità

La Provincia di Carbonia Iglesias, con il presente appalto, intende ampliare il patrimonio arredi in dotazione agli istituti Scolastici di secondo grado del territorio del Sulcis Iglesiente sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge 23/1996 e dalla Legge 9/2006.

Con l'appalto per la fornitura, posa in opera, ritiro e smaltimento di arredi di cui all'art. 1 si intende far proprio un carattere di innovatività, richiedendo in sede di gara, nell'offerta economica, che gli arredi forniti corrispondano ad acquisti verdi nella misura pari al 20%

del prezzo relativo all'offerta formulata per la fornitura e posa in opera degli arredi di cui all'art. 7

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad Euro 121.500,00 (centoventunmilacinquecento/00), oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quantificati a titolo di oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ed ss.mm.ii., somma che, in base all'art. 86 comma 3 bis e ter del D. Lgs 163/2006, non è soggetta a ribasso, e IVA ai sensi legge.

L'Amministrazione si riserva, in sede di aggiudicazione, la facoltà di aumentare la quantità della fornitura entro i limiti dell'importo posto a base di gara.

Ai fini dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto è unica e non è possibile distinguere tra prestazione principale e secondaria.

Le quantità e gli importi presunti della fornitura sono riportati a titolo puramente indicativo in base alla previsione delle necessità e non sono in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione che si riserva di determinare solo in corso di esecuzione, le effettive quantità da acquistare, potendo anche escludere del tutto una o più categorie di beni della fornitura o concentrare l'intera fornitura solamente su di una o più tipologia di arredi, o ancora nel caso in cui lo smaltimento degli arredi scolastici da dismettere sia inferiore rispetto a quello previsto, e si verificano pertanto delle economie, queste andranno a incrementare la richiesta di fornitura.

Ai sensi all'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in base alle esigenze sopravvenute e secondo le proprie necessità, di incrementare le forniture nel limite di un quinto del valore massimo della fornitura stessa, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di forniture dello stesso tipo di quelle oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto si impegna a fornire gli arredi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e costruttive indicate nelle schede tecniche predisposte dall'Amministrazione - Allegato E alla Determinazione 489/ES del 07.07.2011- e dovranno essere conformi alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN vigenti ed applicabili.

Le forniture dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii., pena il recesso del contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi secondo tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in particolare ai sensi del DPR n. 224 del 24/5/88, del D.Lgs. 206 del 06/09/2005 (con ss.mm.ii.) e del Codice Civile.

L'importo complessivo della fornitura è pari all'importo del prezzo di aggiudicazione, derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le quantità degli arredi ed attrezzature indicate in sede di gara, sino a concorrenza complessiva dell'importo posto a base di gara.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base a propri calcoli, a proprie indagini e a proprie stime. Il corrispettivo complessivo e i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni fornitura di materiale, degli oneri di imballo, carico, trasporto fino al luogo di destinazione, scarico e posa in opera. Si chiede inoltre di indicare l'importo relativo allo smaltimento per ciascun bene da sostituire che risulti obsoleto e pertanto da dismettere.

L'aggiudicatario nulla avrà a pretendere oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 4 – DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

L'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 86 comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed ss.mm.ii., valutata la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni del contratto di fornitura, quantificando gli oneri per la sicurezza relativi come indicato nell'art. 3 del presente capitolato, ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), Allegato F della Determinazione 489/ES del 07.07.2011 per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dei requisiti di carattere generale in materia di sicurezza sul lavoro, è indispensabile, per la sottoscrizione del citato documento, che la ditta aggiudicataria produca contestualmente alle certificazioni di prodotto, i sotto-elencati documenti propedeutici:

- documenti di nomina del Responsabile alla Sicurezza (RSPP) e copia dell'attestato/i di frequenza ai corsi di formazione

- il nominativo dell'eventuale addetto alla prevenzione per gli interventi esterni alla sede aziendale (cantieri temporanei o mobili)
- copia del documento di valutazione dei rischi per gli interventi esterni, quali trasporto, consegna, installazione, ritiro di materiali destinati alla rottamazione, smaltimento rifiuti, ecc. completato dall'elenco delle attrezzature impiegate ed il numero minimo di addetti previsti.
- ogni altro documento previsto per legge ai fini della regolarità della prestazione.

La ditta aggiudicataria, che avrà inoltre provveduto all'adeguata informazione e formazione del suo personale (come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) dovrà confermare il rispetto delle norme e l'assunzione delle relative responsabilità, riportando, su ogni suo documento di trasporto, la seguente dicitura: "*consegne e installazioni, sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto dall'Amministrazione committente, e secondo quanto indicato all'art. 8 del presente capitolato d'oneri*".

Quanto riportato nei documenti di valutazione dei rischi, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2208 e ss.mm.ii. in merito all'evoluzione della fornitura, diventa vincolante per la ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.

Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'allegato DUVRI, compilato con i riferimenti aziendali e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta.

Tale documento analizza e riporta situazioni di carattere generale, secondo la casistica, l'esperienza e la conoscenza delle operazioni di consegna ed installazione dei beni da fornire, in relazione ai rischi standard da possibile interferenza nei luoghi oggetto dell'appalto, integrabili, all'occorrenza, con gli eventuali rischi specifici e le relative misure da adottare, individuati dal Coordinatore dell'istituto scolastico interessato (Dirigente scolastico o suo delegato).

Art. 5. - Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Parimenti l'appaltatore si obbliga a

pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato dalla Provincia di Carbonia Iglesias, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'appaltatore, a seguito dell'esecuzione della fornitura in oggetto o di parte di essa, nei termini ed alle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente capitolato. In tal caso, il pagamento avverrà nei limiti dell'importo della fornitura eseguita. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente, previo controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e riscontro della regolare esecuzione della fornitura effettuata, subordinatamente all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 18.

Le fatture, emesse in un solo originale e per ogni singolo ordine, dovranno riportare gli estremi della comunicazione di aggiudicazione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias, gli estremi dell'ordine e i dati relativi al documento di trasporto redatto nella forma di legge, copia del formulario che attesti l'avvenuto conferimento degli arredi dismessi in apposita discarica autorizzata, il codice CIG e CUP, il numero di conto corrente dedicato. Il tutto dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di avvenuta consegna salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

L'Amministrazione Provinciale non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo

derivi da cause ad essa non imputabili. In caso di ritardato pagamento imputabile all'Ente sarà applicabile il saggio di interesse legale ex art. 1284 del Codice Civile.

Art. 7 - Descrizione della fornitura

Gli arredi scolastici devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte, corredati di apposita scheda tecnica dettagliata rilasciata dal produttore.

Il 20% del prezzo relativo all'offerta formulata deve corrispondere ad acquisti verdi.

I beni oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), possedere il requisito di sicurezza classe E1 relative all'emissione di formaldeide (UNI 717-2) e certificati UNI 9177 di resistenza al fuoco almeno in classe 2 in conformità alla normativa vigente.

Quantità orientativa fornitura	Descrizione
325	Banco monoposto
300	Banco biposto
850	Sedie per allievo
24	Cattedra per insegnante
35	Sedie per cattedra
25	Armadi in metallo ad ante scorrevoli 120x45x200
11	Armadio in metallo ad ante scorrevoli 180x45x200
24	Armadio in metallo ad ante scorrevoli in vetro 120x60x200
62	Armadi per le aule 90X40X175
15	Scaffalatura in metallo
122	Attaccapanni a muro da 3
140	Poltroncina con tavoletta scrittoio collegabile gancio amovibile blu
70	Poltroncina con tavoletta scrittoio collegabile gancio amovibile rossa
10	Poltroncine per ufficio di colore rosso
27	Sedie ergonomiche per segreteria
4	Lavagne bianche magnetiche bianche da muro 200x100
10	Lavagne magnetiche bianche da muro 100x150
5	Lavagne magnetiche bianche a cavalletto 90x120

Art. 8 - Modalità di effettuazione della fornitura

L'Amministrazione emetterà specifici ordini scritti recanti l'indicazione delle destinazioni, dei quantitativi, delle tipologie di materiali da fornire, delle località di consegna e del referente per la consegna.

I beni forniti dovranno corrispondere esattamente per forma, misure, pesi, lavorazioni, spessori, qualità dei beni impiegati, a ciò che è stato richiesto.

Le operazioni relative all'imballaggio, trasporto, scarico, trasporto ai piani, disimballaggio, rimozione di arredi eventualmente già esistenti (lavagne a muro, attaccapanni, armadi, banchi, sedie, cattedre) e montaggio dei beni ordinati sono a rischio e a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di evitare disservizi, la ditta è tenuta preventivamente a verificare l'accessibilità dei propri mezzi di trasporto agli edifici scolastici destinatari (viabilità, agibilità degli ingressi, delle scale, esistenza di montacarichi, ecc.) per adeguare il servizio alle particolari esigenze della scuola.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri addetti e di ogni danno e disagio possano derivare dalle operazioni di consegna, scarico, trasporto nelle aule e montaggio.

Qualora la ditta non provvedesse a quanto sopra, l'Amministrazione provinciale potrà provvedervi con propria organizzazione, imputando le spese che ne deriveranno a carico dell'aggiudicatario oltre l'applicazione delle penalità previste dall'Art.23 del presente capitolato.

I beni ordinati dovranno essere consegnati pronti all'impiego cui sono destinati, nei vari siti di utilizzo degli stessi. Per sito di utilizzo non si intende genericamente la sede della scuola destinataria, bensì le aule scolastiche o i locali indicati specificamente dalla scuola consegnataria.

Il servizio di trasporto degli arredi e di montaggio al piano deve essere garantito in modo tale da non creare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica. A tal fine, almeno 3 giorni lavorativi prima della consegna, la ditta dovrà avvisare la scuola e concordare con il Dirigente Scolastico oppure il DSGA il giorno e l'orario di consegna e di montaggio degli arredi forniti. L'avviso della consegna, anziché telefonico deve essere effettuato a mezzo fax o e-mail su modulo predisposto dall'Amministrazione che verrà allegato al contratto.

Gli arredi dovranno inoltre apparire integri, privi di segni di urti e rigature dovuti a carenza di imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Il fissaggio delle lavagne e degli attaccapanni alla parete dell'aula (previa rimozione di arredi eventualmente già presenti) effettuato in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio, costituisce elemento particolarmente importante nell'effettuazione delle forniture. Pertanto, ove l'Istituzione scolastica, per qualsiasi motivo, esoneri la ditta dal montaggio, l'Amministrazione non considererà liberata da responsabilità la ditta medesima a meno che quest'ultima non fornisca una specifica liberatoria formale della scuola, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico ovvero dal DSGA. Lo smaltimento degli arredi da sostituire e la rimozione degli imballaggi sono a carico della ditta aggiudicataria, così come la pulizia degli arredi e dei locali interessati.

Dopo la fornitura e l'esecuzione delle opere d'arredo verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari al costo del conferimento in discarica maggiorato del 50%, per ogni imballo non rimosso.

La Ditta si impegna a rilasciare alla scuola destinataria copia del documento di trasporto (DdT) attestante l'avvenuta consegna, nonché a trasmettere via fax o e-mail, entro cinque giorni lavorativi da tale data, copia dello stesso all'Ufficio Politiche per l'Istruzione e i Servizi Educativi della Provincia di Carbonia Iglesias – Via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia.

Il DdT dovrà risultare completo di ogni dato, in particolare dovrà riportare l'indicazione della scuola destinataria della fornitura, il timbro e la firma leggibile del Responsabile della scuola cui il materiale è stato consegnato e la dicitura di cui all'art 4 che per memoria si riporta di seguito: *“consegne e installazioni, sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto dall'Amministrazione committente”* - Allegato F alla Determinazione 489/ES del 07.07.2011.

ART. 9 - Termini di consegna

Tutti i beni ordinati nell'arco dei dodici mesi dovranno essere consegnati entro e non oltre quaranta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, pena l'applicazione dell'art. 23 del presente capitolato.

I termini di cui sopra potranno essere prorogati qualora intervenissero cause ostative non imputabili alla ditta aggiudicataria, debitamente comprovate con valida documentazione ed accettate dall'Amministrazione.

ART. 10 – Ritiro arredi da dismettere

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro degli arredi, dichiarati fuori uso dal Dirigente Scolastico, dei quali si chiederà la rimozione. Per ogni nuova consegna potrà essere richiesta la rimozione ed asportazione di un numero di arredi massimo pari a quelli ordinati, fatta eccezione ad esempio per il banco biposto che risulta equiparato a due banchi monoposto. Tali beni purché rientranti negli arredi di gara, potranno essere di dimensioni e/o pesi diversi dagli arredi ordinati, pur non discostandosi di molto rispetto all'arredo fornito.

A carico della ditta aggiudicataria sarà ogni onere relativo allo spostamento degli arredi dai piani al cortile o all'ingresso, all'asportazione dei medesimi dall'Istituto scolastico e al successivo conferimento ad apposite discariche autorizzate. Si richiede pertanto copia del formulario che attesti l'avvenuto conferimento degli arredi dismessi in apposita discarica autorizzata.

Il ritiro degli arredi fuori uso di regola dovrà avvenire contestualmente alla fornitura di nuovi beni. Tuttavia l'Amministrazione si riserva di concordare, con la ditta affidataria, tempi e modalità diversi da quelli della consegna dei nuovi arredi.

ART.11 - Affidamento dell'incarico - Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con l'aggiudicatario. Si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio preposto dall'Ente, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva
- certificazione di legge 68/1999
- versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da € 14,62 in numero che verrà comunicato dall'Ufficio preposto dall'Ente
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias, sita a Carbonia in via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall'Ufficio preposto dall'Ente, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio all'operatore economico che segue in graduatoria.

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 12 – Garanzia provvisoria e definitiva

I concorrenti, devono costituire - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 corrispondente al 2% dell'importo complessivo d'appalto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario.

Le modalità di svincolo della presente garanzia sono disciplinate nel bando di gara.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione dell'appalto nella misura indicata dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs.163/2006 ed ss.mm.ii.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti ed alla scrupolosa osservanza delle clausole indicate nel presente capitolato.

Art. 14 - Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

ART. 16 -Responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione antinfortunistica e danni.

La ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento delle forniture previste dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. L'impresa assume pertanto ogni responsabilità per i casi di infortuni, di danni o sinistri eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi durante l'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

I mezzi adoperati dalla Ditta per il trasporto dei beni dovranno essere in regola con le norme sulla circolazione stradale e sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché con le disposizioni in materia di antinfortunistica.

La ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 17 - Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 123/2007, il personale dell'impresa aggiudicataria (o subappaltatrice) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Qualora la Ditta aggiudicataria abbia meno di dieci dipendenti, l'obbligo di cui sopra può essere assolto ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 123/2007.

La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6, comma 3 della Legge n. 123/2007.

ART. 18 - Collaudo delle forniture

I materiali consegnati saranno sottoposti a verifica di conformità da parte dei tecnici incaricati dall'Amministrazione, a campione e con cadenza riferita all'esecuzione dei diversi ordini.

Il collaudo sarà effettuato mediante il riscontro della conformità dei manufatti forniti e sarà comprovato da apposito verbale di cui verrà trasmessa copia alla ditta.

Gli arredi eventualmente rifiutati in sede di verifica, poiché non rispondenti alle caratteristiche fissate, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione, con altri idonei. Ove il fornitore non provvedesse nel termine fissato, saranno applicate le penali previste nell'art. 23 del presente capitolato.

Qualora in sede di collaudo vengano riscontrate difformità, vizi, malfunzionamenti dei materiali ed attrezzature fornite, questi verranno immediatamente contestati per iscritto alla ditta, che dovrà provvedere all'eliminazione dei difetti entro il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione.

ART. 19 - Garanzia e servizio di manutenzione

La ditta aggiudicataria deve garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino della corretta funzionalità per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni attestata dal documento di trasporto (DdT) redatto come da indicazioni di cui all'art. 8 del presente capitolato. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire l'eliminazione dei difetti e/o malfunzionamenti, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovessero necessitare.

Gli interventi dovranno essere effettuati tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Qualora la ditta non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da terzi e di porre, a carico della ditta inadempiente, la spesa sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della ditta stessa ovvero sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 20 - Fornitura dei pezzi di ricambio

L'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del bene che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

Alla scadenza del contratto i pezzi di ricambio saranno acquistabili con i prezzi di listino applicati dal fornitore al momento della sostituzione.

ART. 21 - Revisione dei prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende qualsiasi onere per dare i prodotti forniti franco gli edifici scolastici cui sono destinati, a prescindere dal valore economico dell'ordine inoltrato dall'Amministrazione. In particolare con il prezzo convenuto si intendono compensate tutte le spese per imballaggio, carico, trasporto, scarico, trasporto al piano, rimozione e smaltimento imballaggio, rimozione di arredi eventualmente già esistenti (lavagne a muro ed attaccapanni), montaggio, posa in opera, imposte e perdite, ritiro e conferimento in discarica di arredi dismessi, nessuna eccettuata.

ART. 22 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Per quanto concerne il subappalto, che dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione, si richiamano le norme di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

In caso di subappalto la ditta dovrà indicare, già in sede di presentazione dell'offerta, le parti di fornitura che eventualmente intende subappaltare a terzi.

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere all' Amministrazione stessa, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia della fattura quietanzata relativa ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il subappalto non autorizzato fa sorgere il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso, salvo quanto previsto nell'art. 116 D.Lgs.163/2006.

ART. 23 - Penalità - risoluzione

Qualora la consegna e l'installazione avvengano con ritardo rispetto al termine stabilito, l'Amministrazione applicherà una penale pari all' 1% per ogni giorno maturato di ritardo calcolata sull'importo della fornitura non eseguita puntualmente, fatte salve eventuali proroghe accordate dall'Amministrazione per eventi eccezionali debitamente motivati.

In caso di ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei materiali, ovvero nella eliminazione delle difformità accertate in sede di collaudo di cui all'art. 18, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 2% per la prima decade di ritardo, calcolata sull'importo corrispondente alla fornitura non sostituita o risultata difforme o viziata, fino ad un massimo di due decadi.

Per qualsiasi disservizio e/o danno causati dalla ditta in occasione dell'esecuzione del contratto, la Provincia potrà avvalersi, a sua scelta, mediante trattenuta, calcolata in base alla gravità dell'evento, sui crediti dell'aggiudicataria per le consegne effettuate ovvero sulla cauzione.

Fatto salvo quanto disposto nei precedenti commi, in caso di reiterate irregolarità o gravi ritardi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, nonché in caso di cessione del

contratto o subappalto non autorizzato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con proprio atto comunicato alla ditta senza necessità di atti giudiziari e di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione.

Art. 24 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

Art. 25 - Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti e per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- il bando di gara
- il capitolato speciale d'appalto
- il disciplinare di gara
- la modulistica
- le schede tecniche
- il DUVRI

Art. 26 - Spese

Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 27 - Trattamento dei dati

L'Amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della prestazione
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 28 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Cuccu, Responsabile del Servizio politiche per l'Istruzione e i Servizi Educativi dell'Ente.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri +3907816695202.246, fax +3907816726208 o al seguente indirizzo e-mail: pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it

Art.29 - Foro competente

Per ogni controversia, inerente sia la fase di gara che quella contrattuale, non componibile in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Carbonia lì, 07.07.2011

Il Dirigente
F. to Dott.ssa Speranza Schirru